

**Legge regionale 16 giugno 1987, n. 30 (BUR n. 35/1987)  
(Novellazione)**

**MODIFICA ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 16  
MARZO 1979, N. 15 "NUOVE NORME PER L'ESERCIZIO IN  
VIA PROVVISORIA, DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE  
TRASFERITE O DELEGATE ALLA REGIONE"**

**Art. 1**

E' soppressa la lettera f) del punto 2, dell'articolo 2, di cui alla legge regionale 16 marzo 1979, n. 15.

**Art. 2**

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.